

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

SEDE DI BOLOGNA

RICORSO

AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A. CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 - D.L.

02/07/2010 N. 104

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

A FAVORE DI: GRISENDI MARCO (C.F.GRSMRC66T02H223X) nato Reggio Emilia il 2 dicembre 1966 ed ivi residente in Via Gran Sasso d'Italia, 26;

ACTIS DATO DEBORAH	CTSDRH75E65L219M
AMORINI VALERIA	MRNVLR64S52G535R
BANDINI EMANUELE	BNDMNL82A10D458T
BARBARA BOSI	BSOBBR75A65I462N
BIFULCO GENNARO	BFLGNR70B27L845F
BIFULCO TIZIANA	BFLTZN76S48H931X
CAUDA EMANUELA	CDAMNL69L48F257F
ESPOSITO ANNA	SPSNNA78D36B990A
ESPOSITO CHIARA	SPSCHR65M67F839C
FRANCESCHETTI ALESSANDRO	FRNLSN76D27H223A
GAIUFFI CECILIA	GFFCCL86R61H223H
IOTTI GIANLUCA	TTIGLC68A17H223X
IUZZOLINO DANIELE	ZZLDNL85A10H703O
MAGRI MASSIMO	MGRMSM57E14F240S
MESCOLINI ANDREA	MSCNDR84P26C573U
MURTAS GEORGIA	MRTGRG79P54B354E
NACLERIO MARIANO	NCLMRN81A09B963G
NOVARA REKHA	NVRRKH86M47Z222U
OLIVA ANGELA	LVONGL80P53E986B
PATERLINI EMANUELA	PTRMNL80R41H223V
PAVESI DAVIDE	PVSDVD72B24B819U
PIZZO NICOLETTA	PZZNLT78M50C129F
RICCIO CIRO	RCCCRI74A31F839C
RIVI MATTEO	RVIMTT84S16I496D
RONCI LUCIO	RNCLCU72H08H274P
ROSSINI CLAUDIA	RSSCLD85E63G942Z
SANTINI GIOVANNI	SNTGNN72PH223N
SIROTTI FABIO	SRTFBA64B12I473A
STEFURA ANA LACRAMIOARA	STFNCR72P49Z129S
TORREGGIANI GIULIO	TRRGLI84R19H223B
TROLLI MICHELE	TRLMHL75H17G337J
TROTTA MARIACARMELA	TRTMCR74L66H703A
VALLIERI SIMONE	VLLSMN72B24D548N
VECCHI MARCELLO	VCCMCL73C14F257I

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) e dall'Avv. Cinzia Ganzerli (C.F.GNZCNZ76H61E897) giusto mandato in calce al presente atto e dichiarano di voler

ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org; cinzia.ganzerli@mantova.pecavvocati.it

- *ricorrenti*

CONTRO: UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA in persona del Direttore Generale *p.t.* - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore* - Commissione d'esame per il concorso a cattedre indetto con decreto n. 106/2016 nella Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente, elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via G. Reni, 4 - C.A.P. 40100

- *resistenti*

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI: Ricco' Stefania residente in via Paderni, 29 - 41057 Spilamberto (MO)

- *controinteressato*

OGGETTO: Per l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti provvedimenti:

a) provvedimento Prot. n. 9911 pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna il 15 luglio 2016 contenente l'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per docenti di AD02 – Scienze Motorie (Classi di concorso A048 – A049) di cui al D.D.G. MIUR n. 106/2016, nella parte in cui non figurano i nominativi dei ricorrenti giacchè esclusi dalle successive fasi concorsuali; b) la graduatoria di merito dei vincitori del concorso per l'insegnamento di AD02 pubblicata il giorno 5 settembre 2016; c) le griglie di valutazione e relativi verbali redatti in base alle indicazioni contenute nel D.M. 23 febbraio 2016; d) i verbali della commissione nei quali viene attribuita ai ricorrenti una valutazione non sufficiente (28/40) per l'ammissione alle prove orali; e) nonché di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato, diretto a negare ai ricorrenti la prosecuzione della procedura concorsuale ovvero la loro illegittima esclusione, e con esplicita riserva di impugnare con motivi aggiunti anche tutti gli altri atti emanati dalla Commissione di esame sino alla conclusione della procedura concorsuale.

ESPONGONO

1. I ricorrenti hanno partecipato al concorso per titoli ed esami indetto in data 23 febbraio 2016 con Decreto prot. N. 106/2016 (doc. 1) finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di AD02 – Scienze Motorie (Classi di concorso A048 – A049) presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, ove venivano messi a concorso 148 posti di insegnamento così ripartiti: 72 posti per l'insegnamento di Scienze Motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado (A048) e 76 posti per l'insegnamento di Scienze Motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di primo grado (A049)

2. Ai sensi del d.m. 23 febbraio 2016, n. 95, art. 5 (doc. 2), veniva prevista una prova scritta per i posti comuni composta “..ciascuna da 8 quesiti inerenti alla trattazione articolata di tematiche disciplinari,

culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto dell'insegnamento".

3. I quesiti "...sono così composti: a. 6 quesiti a risposta aperta; b. 2 quesiti, ciascuno dei quali articolato in 5 domande a risposta chiusa, volti a verificare la comprensione di un testo in lingua straniera, prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue".

4. Il programma della prova scritta per l'insegnamento di scienze motorie è inserito nell'Allegato A al detto decreto (doc. 3), a tenore del quale "...il candidato dovrà dimostrare solide conoscenze ed un sicuro dominio dei contenuti della disciplina di insegnamento, delle metodologie didattiche e di organizzazione del lavoro, nonché di quelle relazionali e comunicative secondo quanto citato in premessa. Il candidato dovrà dimostrare, inoltre, di conoscere e di saper utilizzare i sotto indicati contenuti, al fine di poter opportunamente articolare la propria azione didattica, adattandola ai diversi contesti educativi e socio – culturali. Tali conoscenze si dovranno tradurre nella capacità di progettare efficaci azioni educative finalizzate a garantire ad ogni studente la possibilità di poter esprimere le proprie potenzialità, in funzione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento specifici per la disciplina che sono declinati nei diversi ordini di studio, come riportato nelle indicazioni nazionali per il curriculum per il I ciclo di Istruzione, nelle indicazioni nazionali per i percorsi liceali e nelle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il candidato dovrà dimostrare adeguate conoscenze:

dei fondamenti epistemologici dell'educazione fisica (EF) e dei presupposti culturali e storico pedagogici relativi alla corporeità, alla motricità e allo sport; delle principali teorie e metodologie delle scienze motorie del movimento umano e dello sport e delle loro applicazioni in EF; della storia e della pedagogia dell'EF e dello sport;

dell'anatomia funzionale dello sviluppo umano con particolare riferimento all'apparato locomotore; dell'anatomia e la fisiologia dei sistemi e degli apparati nervoso, muscolare, cardiovascolare, endocrino e respiratorio applicate alla EF e allo sport; delle fonti di produzione e risintesi dell'energia muscolare; delle tappe dello sviluppo (fisico, psichico, motorio, cognitivo e sociale) nell'età scolare (10/11 – 18/19 anni).

Della legislazione scolastica e delle indicazioni nazionali per il curriculum per il I ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i percorsi liceali e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali in riferimento all'EF e alle scienze motorie e sportive;

dei modelli di programmazione didattica, dei metodi e delle tecniche di valutazione dell'insegnamento e dell'apprendimento, dell'organizzazione e della gestione dei contesti didattici dell'EF e delle scienze motorie e sportive, riferite all'ambiente, ai materiali e alle risorse;

della teoria, della tecnica e della didattica delle discipline sportive individuali e di squadra nella scuola; degli effetti della sedentarietà sull'organismo – fenomeni correlati e strategie educative; dell'attività motoria finalizzata al fitness; degli elementi fondamentali di educazione igienico – sanitaria ed alimentare

orientate ai sani stili di vita; delle tecniche di assistenza e di intervento nei più frequenti casi di infortunio; del fenomeno del doping nello sport e i suoi effetti sulla salute;

delle problematiche legate alle diverse forme di disabilità e delle metodologie per una didattica inclusiva nell'ambito dell'EF e delle scienze motorie e sportive.

Il candidato dovrà dimostrare il proprio livello di competenze:

nell'applicazione delle metodologie e delle tecniche per favorire l'armonico sviluppo delle capacità motorie degli alunni in funzione dell'età e delle diverse fasi sensibili, nonché nella gestione delle tecniche di monitoraggio e valutazione della prestazione motoria e sportiva;

nel progettare processi pedagogici complessi finalizzati al miglioramento della prestazione motoria e sportiva;

nel progettare, anche in un'ottica multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare, percorsi didattici che valorizzino le modalità comunicative ed espressive del linguaggio del corpo utilizzando varie tecniche;

nell'organizzare, anche in continuità educativa con gli altri ordini di studio, percorsi didattici che, partendo dai giochi delle tradizioni popolari, prevedano il passaggio dal gioco-sport alle attività ludico-sportive individuali, di gruppo e di squadra, valorizzando la promozione del fair play e le competenze sociali e relazioni veicolate attraverso lo sport;

nel prevedere ed attuare metodologie didattiche, nell'ambito dell'EF e delle scienze motorie e sportive, che valorizzino l'inclusione e l'integrazione degli allievi con disabilità, rispettino gli aspetti psicopedagogici delle differenze di genere e sappiano evidenziare le risorse rappresentate da un positivo approccio nei confronti della multiculturalità e dell'interculturalità;

nel proporre, organizzare e gestire attività all'aria aperta nel rispetto del patrimonio ambientale;

nella capacità di progettare, anche in forma multidisciplinare ed interdisciplinare, articolate unità di apprendimento finalizzate all'acquisizione nell'allievo di competenze nell'ambito della prevenzione nel saper adattare ed alimentare e/o della prevenzione degli infortuni e del primo soccorso;

nel saper adattare l'azione didattica ed educativa, nel campo dell'EF e delle scienze motorie e sportive, in funzione dei diversi contesti socio – culturali”.

IL CONTENUTO DELLE PROVE SCRITTE.

5. Giova precisare che le tracce delle prove scritte non rispondono né ai criteri indicati nel bando in relazione alla classe di concorso AD02 né all'espressione “quesito a risposta aperta” utilizzata nell'art. 5 del DM 95/2016, richiamato nel bando di concorso.

6. Difatti per “quesito a risposta aperta” si intende, in docimologia, una prova semi-strutturata che richiede al soggetto a cui viene somministrata di formulare autonomamente il testo della risposta, osservando però alcuni vincoli prescrittivi capaci di renderla confrontabile con criteri di correzione predeterminati.

7. Ora è evidente che le tracce di cui riporta il contenuto e qui allegate quale doc. 3.1) non rispondano ai criteri indicati dalla docimologia come scienza diretta alla valutazione poiché si ritiene che abbiano fuorviato il concorrente che si apprestava a sostenere la prova.

I QUESITI SOMMINISTRATI:

Quesito 1. Il candidato definisca gli obiettivi a breve termine per una classe seconda di scuola secondaria di secondo grado rispetto al tema dei giochi di squadra, inquadrandoli all'interno della cornice teorica del "teaching game for understanding" (T.G.F.U.). Inquadri altresì questi obiettivi all'interno della definizione delle competenze in uscita e come le valuterebbe.

Quesito 2. Il candidato descriva quali metodologie utilizzerebbe per lavorare sul tema dei giochi di squadra nell'ambito della cornice teorica del "T.G.F.U.". Inoltre, espliciti una unità didattica o modulo descrivendo brevemente i contenuti proposti ad una classe seconda di scuola secondaria di secondo grado.

Quesito 3. Il candidato definisca gli obiettivi a breve e medio termine per una seconda classe di scuola secondaria di primo grado rispetto al tema della salute, benessere e sani stili di vita nel quadro di una efficace educazione ad uno stile di vita e di prevenzione primaria. Inquadri altresì questi obiettivi all'interno della definizione delle competenze in uscita e come le valuterebbe.

Quesito 4. Il candidato descriva quali metodologie utilizzerebbe per lavorare sul tema della salute, benessere e sani stili di vita nel quadro di una efficace educazione ad uno stile di vita attivo e di prevenzione primaria. Inoltre espliciti una unità didattica o modulo descrivendo sinteticamente i contenuti proposti per una seconda classe di scuola secondaria di primo grado.

Quesito 5. Il candidato, nell'ambito del tema delle "disabilità, inclusione e integrazione in educazione fisica, descriva un gioco o una attività fisica integrata che possa essere utilizzata per una quarta classe di scuola secondaria di secondo grado in cui sono presenti alunni con disabilità sensoriali legate alla vista.

Quesito 6. Il candidato definisca un esempio di *standard* di apprendimento relativo all'obiettivo del linguaggio del corpo come modalità comunicativo – espressiva, definendone anche i diversi livelli di padronanza per allievi di classe terza di scuola secondaria di primo grado. Il candidato presenti alcune esemplificazioni di valutazione dei livelli di padronanza specificando gli strumenti e le prove di valutazione autentica ed integrata che utilizzerebbe per determinare conoscenze, abilità e competenze utili a fornire indicazioni all'orientamento scolastico e professionale degli allievi nel quadro delle competenze chiave europee, con particolare riferimento alla consapevolezza ed espressione culturale.

8. Nei testi delle domande – caratterizzate da estrema vaghezza e genericità - non si rinviene alcun riferimento ai seguenti argomenti, i quali erano presenti nel programma di esame per la classe di concorso AD02:

- fondamenti epistemologici dell'educazione fisica (EF) e dei presupposti culturali e storico pedagogici relativi alla corporeità, alla motricità e allo sport;
- anatomia funzionale dello sviluppo umano con particolare riferimento all'apparato locomotore;

- anatomia e la fisiologia dei sistemi e degli apparati nervoso, muscolare, cardiovascolare, endocrino e respiratorio applicate alla EF e allo sport; delle fonti di produzione e risintesi dell'energia muscolare; delle tappe dello sviluppo (fisico, psichico, motorio, cognitivo e sociale) nell'età scolare (10/11 – 18/19 anni);

- legislazione scolastica e delle indicazioni nazionali per il curricolo per il I ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i percorsi liceali e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali in riferimento all'EF e alle scienze motorie e sportive;

- discipline sportive individuali quando le tracce si riferiscono sempre a sport di squadra e a giochi da svolgere in gruppo.

9. Bisogna evidenziare che nessuno dei tre caratteri fondamentali del quesito a risposta aperta è rilevabile nella prova considerata. Manca la chiusura delle domande, che non sono univoche e chiare, ma aperte, indefinite, ambigue, ed espresse attraverso un linguaggio suggestivo. Mancano gli stimoli circoscritti e precisi, capaci di orientare l'apertura delle risposte, e sono invece presenti richieste confuse, variamente interpretabili e addirittura in contrasto tra loro. Mancano, soprattutto, indicazioni che possano predeterminare e indirizzare la valutazione, costretta a definire a posteriori i suoi criteri, che rischiano di appiattirsi sulle personali preferenze e inclinazioni dei valutatori. Accade come in certe interrogazioni a senso unico, dove il valutatore, in mancanza di riferimenti oggettivi, premia le risposte dell'esaminato solo se coincidono con le proprie personali convinzioni.

10. Inoltre, alcuni argomenti fondamentali indicati dal d.m. 95/2016 – Allegato A in relazione alla classe di concorso AD02 quali la legislazione scolastica ed i riferimenti al diritto comunitario sono del tutto assenti.

11. Ed ancora, i primi 4 quesiti chiedono espressamente di utilizzare il rigido schema dell'unità didattica, quale unica modalità di programmazione per rispondere alle domande, mentre il quesito 6 viene sviluppato secondo l'ispirazione e la metodologia dell'unità di apprendimento.

12. Più nello specifico in relazione alla terza ed alla quarta domanda si nota una lampante confusione concettuale fra competenze, obiettivi e Unità Didattiche. Stabilire obiettivi a breve e medio termine in funzione dei traguardi di competenza mette in mostra una enorme contraddizione: se ci si riferisce alle competenze non si può che indirizzarsi su uno sviluppo di Unità di Apprendimento, pertanto secondo logiche reticolari, mentre l'esprimere obiettivi, ossia performance/prestazioni, rimanda ad uno sviluppo per UD secondo logiche lineari.

13. Nella quinta domanda si richiede di sviluppare un'attività di gioco o attività integrata per studenti con disabilità visiva di classe 4^a di II grado. In pieno contesto inclusivo si ripropone l'attività integrata e addirittura un gioco per alunni almeno 17enni che, si presuppone, siano più indirizzati verso la pratica sportiva anche in presenza di disabilità. In tutta la secondaria di II grado i disabili visivi rappresentano l'1,7% del totale degli alunni con disabilità; di questi la maggior parte frequenta scuole speciali per minorati della vista, escludendo pertanto la possibilità di proposte di attività integrata (fonte MIUR/Indire).

14. Nella sesta domanda vertente su “strumenti e valutazione delle competenze per il linguaggio corporeo in una classe 3^a di I grado” si richiede di utilizzare queste valutazioni per l'orientamento scolastico e professionale.

Nulla di specifico è previsto nelle Indicazioni Nazionali del 2012 nè tantomeno nelle Linee Guida per l'orientamento!

15. Si può di conseguenza affermare che le domande sono vaghe, incerte e del tutto fuorvianti, in quanto intenderebbero condurre i candidati lungo un percorso rigido nettamente superato dalla attuale metodologia didattica in uso presso le scuole italiane. Più specificatamente, l'attuale metodologia nel primo biennio va verso una didattica per competenze, fondando il proprio stile di insegnamento sulle unità di apprendimento che comportano una procedura reticolare e non una procedura rigida autoreferenziale come “l'unità didattica” di cui veniva richiesto di trattare nei primi 4 quesiti.

16. La conseguenza è la violazione, da parte della P.A., dei principi di certezza, economicità e trasparenza nell'ambito del concorso pubblico.

17. Quanto alle modalità di correzione ai sensi dell'art. 8 del decreto 95/2016 (doc. 3) “1. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 40 per le prove scritte, grafiche e pratiche, 40 per la prova orale e 20 per i titoli.

3. Per i candidati che non sostengono la prova di cui all'art. 6, la commissione assegna a ciascuna delle prove di cui all'art. 5 un punteggio massimo di **40 punti**. Le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo, ovvero medio nel caso di più prove, di **28 punti** fermo restando, in quest'ultima ipotesi, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a 24 punti.

18. L'art. 400, comma 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, dispone che “**superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale** i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi”.

19. La volontà del Legislatore espressa nel T.U. sull'Istruzione è chiaramente diretta ad obbligare le commissioni esaminatrici a valutare **complessivamente e congiuntamente tutte le prove concorsuali, ivi compresa la prova orale e successivamente ad assegnare il voto numerico**.

20. Come si evidenzierà nel corso della prova scritta si sono avute delle gravi irregolarità le quali hanno penalizzato i ricorrenti nel corso dello svolgimento della prova.

LE IRREGOLARITA' RISCONTRATE NEL CORSO DELLE PROVE.

Si evidenziano altri elementi che hanno concorso a rendere del tutto illegittima la prova concorsuale:

a) Le prove scritte computerizzate sono state svolte dai ricorrenti il giorno 26 maggio 2016 mentre le griglie di valutazione delle medesime sono state pubblicate il giorno 29 giugno 2016 (doc. 4);

b) La scatola – urna da utilizzare per la scelta casuale del codice di controllo era in realtà una scatola aperta simile ad un contenitore per risme di fogli di carta con stringhe su cui erano riportati i codici non ripiegate e quindi evidentemente visibili dai presenti;

c) le buste “internografate” apparivano semplici buste gialle di segreteria;

d) alla fine della prova scritta i candidati hanno consegnato le buste contenenti il codice di controllo e il modulo anagrafico aperte, senza che nessuno della commissione li invitasse a sigillarle e a siglarle. I candidati che si sono offerti per assistere alle operazioni di chiusura della prova hanno assistito solo alla trasmissione dei dati sulla piattaforma ma non hanno assistito a nessuna procedura di chiusura delle buste;

e) le prove sono state valutate assegnando il solo punteggio numerico.

21. I ricorrenti sono stati illegittimamente esclusi dalla prova orale in quanto non hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando di concorso (28/40).

22. Difatti con provvedimento Prot. n. 9911 del 15 luglio 2016 (doc. 5) è stato pubblicato sul sito dell'U.S.R. per l'Emilia Romagna l'elenco degli aspiranti docenti ammessi alle prove orali del concorso per docenti della classe di concorso AD02.

23. Tale elenco non contiene i nominativi dei docenti ricorrenti, i quali venivano così esclusi dalle successive prove concorsuali.

24. Con successive istanze di accesso agli atti i docenti ricorrenti hanno chiesto di poter visionare la documentazione relativa alle prove scritte (doc. 6).

25. In data 5 settembre 2016 è stata pubblicata con decreto prot. 899 dell'U.S.R. dell'Emilia Romagna (doc. 7) la graduatoria di merito per l'ambito disciplinare AD02 contenente l'elenco dei 112 docenti risultati vincitori del concorso a cattedra relativo.

ILLOGICITA' DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE ED INCONGRUENZA DEI RELATIVI PUNTEGGI.

26. In sintesi la griglia di valutazione presenta dei criteri e dei descrittori dissonanti o assenti ed in contrasto con le indicazioni del bando di concorso D.M. MIUR n. 95 del 23.02.2016.

27. I ricorrenti hanno sviluppato le prove scritte rispettando i criteri e le indicazioni contenute nel bando di concorso D.D.G. MIUR del 23.02.2016, n. 106, nell'Allegato A) e nelle avvertenze generali, poiché conoscevano i contenuti ed i criteri generali ivi contenuti ed hanno impostato la loro preparazione teorica e tecnica tenendo conto delle attitudini richieste.

28. Tuttavia i ricorrenti non hanno potuto conoscere prima dello svolgimento della prova scritta i criteri che la Commissione si era data al fine di correggere le prove scritte, in quanto questi, illegittimamente, sono stati resi noti solo il 29 giugno 2016 mentre la prova si è svolta il 26 maggio 2016, e ciò in contrasto con la nota MIUR 14097/2016 in violazione del principio di trasparenza (art. 35, d.lgs. 165/2001) riaffermato più volte dalla giurisprudenza (cfr. per tutte TAR Campania, n. 1087/2016).

29. Pertanto, si evidenzia una violazione del principio di trasparenza e adeguata pubblicità dell'operato della P.A. nella gestione del pubblico concorso.

30. Le procedure selettive, ai sensi dell'art. 35 comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, si conformano, tra l'altro, al principio di adeguata pubblicità delle selezioni e delle modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità, nonché attraverso l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

31. Tuttavia in questa sede si censura l'operato della commissione sotto un duplice profilo: - da un lato si profila carente ed illegittima la predisposizione delle tracce e delle griglie di valutazione, le quali sono del tutto contrarie rispetto ai criteri indicati dal bando, dall'allegato e dalle avvertenze generali, e non consentono di comprendere in quale modo la commissione abbia svolto in concreto la valutazione; d'altro lato si contesta la violazione del principio di trasparenza in quanto le griglie sono state pubblicate molto tempo dopo lo svolgimento della prova scritta.

32. Nella griglia predisposta presso l'U.S.R. dell'Emilia dopo criteri e descrittori sono riportate le colonne relative ai sei quesiti. In ogni colonna è riportato punteggio da 0 a 5,5. In realtà, però, non sono riportati gli indicatori con relativi punteggi. In questo modo la commissione di volta in volta ha deciso senza criterio predeterminato quale peso attribuire ai diversi descrittori.

33. In effetti non essendo stati indicati in modo preciso gli indicatori (con relativi punteggi) e confrontando le colonne contenenti il *range* di punteggio (da 0 a 5,5 punti) si sarebbe dovuto assegnare ad ogni criterio un valore compreso tra 0 e 5,5, sommare i punteggi e successivamente fare la media. Tale operazione è stata praticamente impossibile presso la commissione dell'U.S.R. Emilia Romagna poiché ad ogni indicatore non è stato attribuito alcun punteggio e, di conseguenza, la commissione non ha seguito alcun criterio per l'assegnazione del punteggio.

34. Pertanto si contestano i punteggi assegnati a ciascun ricorrente in quanto essi sono il frutto di una griglia di valutazione errata e predisposta in modo illegittimo.

^ ^ ^ ^ ^

Pertanto, i ricorrenti, avendo uno specifico, concreto ed attuale interesse a ricorrere e ad impugnare la loro esclusione dalle successive fasi del concorso in oggetto, nonché le regole del bando e dei relativi allegati che ritengono illegittimi, per i seguenti motivi in

DIRITTO

SULLE PROVE SCRITTE

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 97 E 34 COST., INTESI COME RAGIONEVOLEZZA, LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL CITTADINO NELLO STATO E CERTEZZA DEL DIRITTO (ART. 3), BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. (ART. 97) E PRINCIPIO DI MERITOCRAZIA (ART. 34) E DELL'ART. 1 C. 2 DEL D.P.R. 487/1994. OBBLIGO DI CONOSCENZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE EX ANTE. IL CONTENUTO DELLE TRACCE CONCORSUALI. VIOLAZIONE DI LEGGE CON ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

La prova scritta del concorso a cattedra si è svolta, per la prima volta, interamente al computer.

In primis occorre ribadire che nel giorno fissato per la prova scritta i commissari non erano in possesso delle griglie di valutazione, che invero sono state pubblicate molto tempo dopo rispetto alla data di svolgimento della prova.

Ogni candidato ha avuto a disposizione un pc munito di tastiera, non collegato alla rete e con un software temporizzato che ha somministrato le domande a cui rispondere.

Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il massimo rigore formale agli atti concorsuali il principio di palesemente violato tanto da richiedere l'annullamento dell'intera procedura concorsuale ancora in atto.

La palese differenza tra le condizioni effettive di svolgimento della prova ha, tuttavia, violato la *par condicio* tra i candidati in ragione di una evidente disuguaglianza nelle operazioni di assegnazione delle postazioni ai candidati nelle aule d'esame.

Si registra una discrepanza fra i criteri organizzativi adottati nelle diverse sedi di esame in ordine alla:

- assegnazione delle postazioni ai candidati, in evidente violazione della *par condicio* dei concorrenti, atteso che, prima dell'inizio della prova, in alcune sedi è stato concesso ai candidati di scegliere liberamente la propria postazione anziché procedere al relativo sorteggio, il che avrebbe garantito una distribuzione dei concorrenti secondo un ordine casuale.

- inidoneità delle aule adibite a sede d'esame. In alcune aule i candidati sono stati distribuiti in postazioni contigue, così vicini l'un l'altro da consentire a tutti di poter leggere agevolmente dallo schermo del collega viciniore. Si badi bene, non si tratta di un foglio formato A4 posto su un piano, ma di uno schermo illuminato e sopraelevato, da 16, 17 o 22 pollici, che proietta, a visione intera, una domanda e la relativa risposta.

- inidoneità dei supporti informatici: i pc. Sono molteplici i casi documentabili di *black out* energetici verificatisi in diverse sedi di concorso, con mancanza di gruppi di continuità a supportare i computer sino alla fine della prova. In alcune occasioni, i candidati, dopo aver letto le domande e addirittura terminato la prova, hanno dovuto svolgerla *ex novo*, per l'impossibilità di salvare altrimenti l'elaborato, in quanto il pc non rispondeva ai comandi.

Sul punto le istruzioni fornite dal Comitato di vigilanza in data 19 aprile 2016 erano molto chiare: *"E' molto importante impedire che i candidati possano scambiarsi tra loro il contenuto della busta internografata o l'intera busta con il suo contenuto. In modo particolare NON devono scambiarsi il modulo anagrafico"*.

B) SUL CONTENUTO DELLE TRACCE DELLE PROVE SCRITTE.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 165/2001, ART. 35., E DELL'ART. 97 E 98 COST.

CONTRADDITTORIETA' RISPETTO ALLE INDICAZIONI DEI PROGRAMMI CONTENUTI NEL D.M. 96/2016. VIOLAZIONE DELLE REGOLE DOCIMOLOGICHE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLE PROVE.

ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, PERPLESSITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONevolezza. ECCESSO DI POTERE CON SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, ILLOGICITA' E CARENZA DI MOTIVAZIONE.

Il contenuto delle tracce non ha consentito al candidato di essere valutato in modo coerente rispetto all'insegnamento per il quale si concorreva giacchè la commissione ha predisposto, senza alcuna logica e coerente motivazione, delle tracce che non consentivano di saggiare la peculiare preparazione richiesta al docente di Educazione Fisica.

Ai sensi del d.m. 23 febbraio 2016, n. 95, art. 5, veniva prevista una prova scritta per i posti comuni composta *“..ciascuna da 8 quesiti inerenti alla trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto dell'insegnamento”*.

I quesiti *“..sono così composti: a. 6 quesiti a risposta aperta; b. 2 quesiti, ciascuno dei quali articolato in 5 domande a risposta chiusa, volti a verificare la comprensione di un testo in lingua straniera, prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue”*.

Il programma della prova scritta per l'insegnamento di scienze motorie è inserito nell'Allegato A al detto decreto, a tenore del quale *“..il candidato dovrà dimostrare solide conoscenze ed un sicuro dominio dei contenuti della disciplina di insegnamento, delle metodologie didattiche e di organizzazione del lavoro, nonché di quelle relazionali e comunicative secondo quanto citato in premessa. Il candidato dovrà dimostrare, inoltre, di conoscere e di saper utilizzare i sotto indicati contenuti, al fine di poter opportunamente articolare la propria azione didattica, adattandola ai diversi contesti educativi e socio – culturali. Tali conoscenze si dovranno tradurre nella capacità di progettare efficaci azioni educative finalizzate a garantire ad ogni studente la possibilità di poter esprimere le proprie potenzialità, in funzione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento specifici per la disciplina che sono declinati nei diversi ordini di studio, come riportato nelle indicazioni nazionali per il curriculum per il I ciclo di Istruzione, nelle indicazioni nazionali per i percorsi liceali e nelle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il candidato dovrà dimostrare adeguate conoscenze:*

dei fondamenti epistemologici dell'educazione fisica (EF) e dei presupposti culturali e storico pedagogici relativi alla corporeità, alla motricità e allo sport; delle principali teorie e metodologie delle scienze motorie del movimento umano e dello sport e delle loro applicazioni in EF; della storia e della pedagogia dell'EF e dello sport;

dell'anatomia funzionale dello sviluppo umano con particolare riferimento all'apparato locomotore; dell'anatomia e la fisiologia dei sistemi e degli apparati nervoso, muscolare, cardiovascolare, endocrino e respiratorio applicate alla EF e allo sport; delle fonti di produzione e risintesi dell'energia muscolare; delle tappe dello sviluppo (fisico, psichico, motorio, cognitivo e sociale) nell'età scolare (10/11 – 18/19 anni).

Della legislazione scolastica e delle indicazioni nazionali per il curriculum per il I ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i percorsi liceali e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali in riferimento all'EF e alle scienze motorie e sportive;

dei modelli di programmazione didattica, dei metodi e delle tecniche di valutazione dell'insegnamento e dell'apprendimento, dell'organizzazione e della gestione dei contesti didattici dell'EF e delle scienze motorie e sportive, riferite all'ambiente, ai materiali e alle risorse;

della teoria, della tecnica e della didattica delle discipline sportive individuali e di squadra nella scuola; degli effetti della sedentarietà sull'organismo – fenomeni correlati e strategie educative; dell'attività motoria finalizzata al fitness; degli elementi fondamentali di educazione igienico – sanitaria ed alimentare orientate ai sani stili di vita; delle tecniche di assistenza e di intervento nei più frequenti casi di infortunio; del fenomeno del doping nello sport e i suoi effetti sulla salute;

delle problematiche legate alle diverse forme di disabilità e delle metodologie per una didattica inclusiva nell'ambito dell'EF e delle scienze motorie e sportive.

Il candidato dovrà dimostrare il proprio livello di competenze:

nell'applicazione delle metodologie e delle tecniche per favorire l'armonico sviluppo delle capacità motorie degli alunni in funzione dell'età e delle diverse fasi sensibili, nonché nella gestione delle tecniche di monitoraggio e valutazione della prestazione motoria e sportiva;

nel progettare processi pedagogici complessi finalizzati al miglioramento della prestazione motoria e sportiva;

nel progettare, anche in un'ottica multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare, percorsi didattici che valorizzino le modalità comunicative ed espressive del linguaggio del corpo utilizzando varie tecniche;

nell'organizzare, anche in continuità educativa con gli altri ordini di studio, percorsi didattici che, partendo dai giochi delle tradizioni popolari, prevedano il passaggio dal gioco-sport alle attività ludico-sportive individuali, di gruppo e di squadra, valorizzando la promozione del fair play e le competenze sociali e relazioni veicolate attraverso lo sport;

nel prevedere ed attuare metodologie didattiche, nell'ambito dell'EF e delle scienze motorie e sportive, che valorizzino l'inclusione e l'integrazione degli allievi con disabilità, rispettino gli aspetti psicopedagogici delle differenze di genere e sappiano evidenziare le risorse rappresentate da un positivo approccio nei confronti della multiculturalità e dell'interculturalità;

nel proporre, organizzare e gestire attività all'aria aperta nel rispetto del patrimonio ambientale;

nella capacità di progettare, anche in forma multidisciplinare ed interdisciplinare, articolate unità di apprendimento finalizzate all'acquisizione nell'allievo di competenze nell'ambito della prevenzione nel saper adattare ed alimentare e/o della prevenzione degli infortuni e del primo soccorso;

nel saper adattare l'azione didattica ed educativa, nel campo dell'EF e delle scienze motorie e sportive, in funzione dei diversi contesti socio – culturali”.

Giova precisare che le tracce delle prove scritte non rispondono né ai criteri indicati nel bando in relazione alla classe di concorso AD02 né all'espressione “quesito a risposta aperta” utilizzata nell'art. 5 del DM 95/2016, richiamato nel bando di concorso. Tanto consente di constatare la violazione delle basilari norme generali in tema di selezioni pubbliche

Difatti per “quesito a risposta” aperta si intende, in docimologia, una prova semistrutturata che richiede al soggetto a cui viene somministrata di formulare autonomamente il testo della risposta, osservando però alcuni vincoli prescrittivi capaci di renderla confrontabile con criteri di correzione predeterminati.

Ora è evidente che le tracce di cui riporta il contenuto e qui allegate quale doc. 3.1) non rispondano ai criteri indicati ed abbiano fuorviato il concorrente che si apprestava a sostenere la prova.

Come esposto in narrativa, ad avviso di chi scrive nei testi delle domande – caratterizzate da estrema vaghezza e genericità - non si rinviene alcun riferimento ai seguenti argomenti i quali erano presenti nel programma di esame per la classe di concorso AD02:

- fondamenti epistemologici dell'educazione fisica (EF) e dei presupposti culturali e storico pedagogici relativi alla corporeità, alla motricità e allo sport;
- dell'anatomia funzionale dello sviluppo umano con particolare riferimento all'apparato locomotore; dell'anatomia e la fisiologia dei sistemi e degli apparati nervoso, muscolare, cardiovascolare, endocrino e respiratorio applicate alla EF e allo sport; delle fonti di produzione e risintesi dell'energia muscolare; delle tappe dello sviluppo (fisico, psichico, motorio, cognitivo e sociale) nell'età scolare (10/11 – 18/19 anni).
- Della legislazione scolastica e delle indicazioni nazionali per il curricolo per il I ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i percorsi liceali e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali in riferimento all'EF e alle scienze motorie e sportive;
- alcun cenno alle discipline sportive individuali quando le tracce si riferiscono sempre a sport di squadra e a giochi da svolgere in gruppo.

Bisogna evidenziare che nessuno dei tre caratteri fondamentali del quesito a risposta aperta è rilevabile nella prova considerata. Manca la chiusura delle domande, che non sono univoche e chiare, ma aperte, indefinite, ambigue, ed espresse attraverso un linguaggio suggestivo. Mancano gli stimoli circoscritti e precisi, capaci di orientare l'apertura delle risposte, e sono invece presenti richieste confuse, variamente interpretabili e addirittura in contrasto tra loro. Mancano, soprattutto, indicazioni che possano predeterminare e indirizzare la valutazione, costretta a definire a posteriori i suoi criteri, che rischiano di appiattirsi sulle personali preferenze e inclinazioni dei valutatori. Accade come in certe interrogazioni a senso unico, dove il valutatore, in mancanza di riferimenti oggettivi, premia le risposte dell'esaminato solo se coincidono con le personali convinzioni.

Ed ancora, i primi 4 quesiti chiedono espressamente di utilizzare il rigido schema dell'unità didattica, quale unica modalità di programmazione per rispondere alle domande, mentre il quesito 6 viene sviluppato secondo l'ispirazione e la metodologia dell'unità di apprendimento.

Si può di conseguenza affermare che le prime 4 domande sono vaghe, incerte e del tutto fuorvianti, in quanto intenderebbero condurre i candidati lungo un percorso rigido nettamente superato dalla attuale metodologia didattica in uso presso le scuole italiane. Più specificatamente, l'attuale metodologia nel primo biennio va verso una didattica per competenze, fondando il proprio stile di insegnamento sulle

unità di apprendimento che comportano una procedura reticolare e non una procedura rigida autoreferenziale come *“l'unità didattica”* di cui veniva richiesto di trattare nei primi 4 quesiti.

Inoltre, alcuni argomenti fondamentali indicati dal d.m. 95/2016 – Allegato A in relazione alla classe di concorso AD02 quali la legislazione scolastica ed i riferimenti al diritto comunitario sono del tutto assenti.

La conseguenza è la violazione, da parte della P.A., dei principi di certezza, economicità e trasparenza nell'ambito del concorso pubblico.

C) LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE E L'ILLEGITTIMITA' DELLE VOTAZIONI ATTRIBUITE.

VIOLAZIONE DELL'ART. 1 E DELL'ART. 12 DEL DPR 9/5/1994, N. 487, DELL' ART. 3 L. 241/1990, DELL'ART. 8 DEL D.M. 95/2016 PER ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA ILLOGICITÀ.

Ai sensi dell'art. 1, D.P.R. 487/1994, *“L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene: per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati”*.

Le griglie di valutazione utilizzate dalla commissione non costituiscono un efficace parametro di riferimento volto ad accertare la professionalità richiesta ad un docente, e pertanto l'operato della commissione risulta illegittimo per violazione del d.P.R. 487/1994.

Peraltro, tali griglie sono state rese note successivamente alla conclusione degli elaborati e non prima come indicato dalla nota n. 14097/2016 (doc. 8).

Passando alla piana lettura delle griglie di valutazione che la commissione istituita presso l'USR per il Lazio si è data per la correzione degli elaborati, si nota che essi sono del tutto dissonanti, discordi e financo contrari rispetto agli obiettivi di valutare un docente così come indicati nel D.M. 95/2016.

In particolare, la griglia suddivide i parametri di valutazione e le fasce di valutazione non esplicitando i relativi *range* numerici di valutazione.

Il procedimento seguito nella predisposizione delle tracce e delle relative griglie di valutazione è scorretto e merita di essere censurato.

Infatti, dopo avere adottato, attraverso un bando di concorso, lo strumento innovativo del quesito a risposta aperta, elaborato dalla docimologia, andavano anche rispettate le regole definite dai ricercatori per la sua preparazione, somministrazione e correzione. Non si potevano mantenere, conseguentemente, usi provenienti da precedenti concorsi, che avevano utilizzato lo strumento tradizionale del tema. Non si dovevano riproporre, in particolare, dopo avere scelto l'innovazione, griglie valutative non modellate sulla struttura dei quesiti, come indispensabile, ma definite e pubblicate in ritardo e a partire da categorie astratte. In tal modo la P.A. ha agito in modo arbitrario e poco trasparente creando equivoci e penalizzando i concorrenti, sovrapponendo comportamenti e procedure provenienti da contesti diversi e metodologicamente incompatibili. Le altissime percentuali di respinti alla prova scritta nel caso che ci occupa non possono considerarsi fisiologiche, e concretizzano la prova più evidente delle illegittimità riscontrate.

L'introduzione del quesito a risposta aperta avrebbe comportato l'obbligo di rispettare precise e consolidate linee di indirizzo quali:

contestualità e contemporaneità nell'elaborazione del quesito e dello specifico strumento valutativo. Il testo delle domande e i criteri di valutazione sono inscindibilmente connessi, e pertanto devono essere stabiliti nello stesso momento.

Validazione del quesito. Gli esperti che formulano la prova devono sottoporla a verifica attraverso una risposta di controllo, che serve anche per testare l'efficacia delle domande. Da questa risposta-criterio derivano le indicazioni per la valutazione, la cosiddetta griglia per l'attribuzione del punteggio. Esiste una griglia per ogni quesito, usata da tutte le commissioni, e non una griglia per ogni commissione, usata per tutti i quesiti come purtroppo è accaduto.

Nel caso che ci occupa il Ministero e con esso l'ambito regionale, ha mancato di fornire chiare istruzioni ai candidati nel momento della somministrazione dei quesiti. Tra queste non possono mancare le indicazioni relative al tempo concesso e all'estensione massima delle risposte. Normalmente, per un testo da produrre in 15-20 minuti, non è ragionevole chiedere più di 15-20 righe di testo. Nelle cartelle editoriali una riga ha in genere 60 battute. La risposta a un quesito, pertanto, in 15-20 minuti, può oscillare tra le 900 e le 1200 battute (1200 battute sono circa 170-200 parole). In ogni caso, anche volendo essere più esigenti, deve pur sempre esistere un rapporto realistico e motivabile tra il tempo concesso e l'estensione della risposta richiesta. Nel caso in esame i candidati disponevano invece, per ogni quesito, di un form predisposto per 80000 caratteri, senza altre istruzioni. Ciò è irragionevole. Non avrebbe senso nemmeno se la prova consistesse in una gara di velocità per dattilografe.

Precise indicazioni alle commissioni per l'attribuzione dei punteggi. Il fatto che le commissioni debbano ricevere, insieme al testo delle prove, istruzioni per la valutazione, identiche su tutto il territorio nazionale, non sopprime la soggettività dei commissari, ma piuttosto la predispone a un interesse collettivo. La soggettività è indispensabile nella valutazione, ma i concorsi non esistono per mettere in evidenza la personalità dei commissari, ma piuttosto per realizzare gli obiettivi della pubblica amministrazione attraverso la loro personale competenza.

Esclusione di interventi diretti alla ridefinizione delle regole in corso d'opera. Se il procedimento per la costruzione dei quesiti è corretto, non sarà necessaria l'emanazione di altre disposizioni per i commissari, in aggiunta a quelle stabilite al momento della costruzione delle prove. Rappresentano dunque un errore di metodo le indicazioni contenute nella nota MIUR prot. 14097 del 18.05.16, con cui, a posteriori, si invitano le commissioni ad adeguarsi ai criteri della pertinenza, della correttezza, della completezza, dell'originalità.

Quello che si intende precisare, il criterio da tradurre in punteggio, diventa così ancora più vago. L'intervento ministeriale si è dunque sviluppato in una direzione opposta alle linee elaborate dalla docimologia, e anche in contrasto con le buone pratiche adottate dallo stesso MIUR in occasione di altre prove strutturate o semistrutturate. Si vedano, ad esempio, le prove Invalsi, dove le istruzioni per la

valutazione, elaborate per ciascun quesito prima della sua somministrazione, vengono diffuse telematicamente su tutto il territorio nazionale nel giorno della correzione.

Pertanto, viene affidato un sicuro rilievo ad alcuni criteri quali *“L’originalità – a. Indicazioni di itinerari didattici adeguati, produttivi ed originali; b. Presenza di spunti insoliti, ma adeguati; c. Elaborati poso originali. Presenza di spunti inadeguati”* rispetto ai quali nel bando e nel D.M. 95/2016 non si richiede l’accertamento.

Per la verità non si comprende l’inclusione di tali criteri di valutazione che non sembrano idonei a saggiare la effettiva capacità didattica dell’insegnante.

Le carenze e le illogicità nei contenuti dei suesposti criteri sono abnormi, e meritano di essere censurate dal Tribunale adito poiché la commissione ha errato nello svolgimento delle sue funzioni, applicando in modo non conforme la discrezionalità tecnica ad essa demandata¹:

- non sono stati definiti i criteri con cui si sarebbero dovuti considerare di approfondimento alcuni argomenti piuttosto che altri;
- non viene specificato cosa si intenda per *“ricchezza di riferimenti teorici e di esempi contestualizzati”*;
- non si specifica che cosa debba intendersi per *“pertinenza”, “originalità” e “completezza”* della trattazione.

Il criterio della *“originalità”* è del tutto soggettivo e non mira alla valutazione delle competenze richieste e delineate dal D.M. 95/2016 e dai relativi allegati.

Si deduce il vizio contraddittorietà e manifesta illogicità tra i giudizi sintetici espressi per ciascun candidato ed i voti espressi nella griglia di valutazione per ciascun indicatore.

Ed ancora la manifesta contraddittorietà ed illogicità emerge se si confronta l’indicatore *“originalità”* e la tipologia dei quesiti, che richiedevano la conoscenza del quadro normativo e l’applicazione della legislazione scolastica.

Nel descrittore *“Correttezza Linguistica”* non è chiarito se vi sia il riferimento agli errori ortografici quando la commissione utilizza il termine *“Mancato utilizzo di lessico specifico”*, ovvero se la commissione abbia trascurato completamente di prevedere la penalizzazione nel caso in cui il candidato commettesse errori di ortografia, oppure abbia inteso sorvolare per avere maggiore libertà nella valutazione degli elaborati.

Nella fattispecie in esame, la commissione non ha inserito nella griglia alcun criterio di valutazione relativo alla correttezza linguistica, ortografica, morfosintattica e lessicale delle prove, a fronte della

¹ Cfr, Tar Lazio – Sentenza n. 551 del 17 gennaio 2012, con cui si è affermato che «il sindacato sulla discrezionalità tecnica non è precluso al G.A., anche sulla scorta di un “ausilio” di carattere tecnico, quando siano poste in evidenza macroscopiche ragioni di illogicità, contraddittorietà, perplessità, incongruenza tra il giudizio espresso in forma numerica (o anche descrittiva) e i parametri valutativi prefissati, o almeno quando risalti con evidenza il contrasto tra il contenuto dell’elaborato, i parametri valutativi e il giudizio finale».

inclusione di criteri che appaiono del tutto irrazionali ed illogici rispetto alla prova per docenti di materie tecniche.

Sotto questo profilo la griglia si presenta incompleta, carente e non idonea allo scopo richiesto dalla selezione pubblica, e pertanto contrasta anche con l'art. 97 Cost.

Occorre chiedersi poi che cosa si intenda per *“citazioni tecniche appropriate; presenza di spunti insoliti, ma adeguati”*.

Anche in tal caso il riferimento alle “originalità” dell'elaborato si presta a troppe interpretazioni e non garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità e ragionevolezza dell'agire amministrativo.

Non si specifica infatti quali sarebbero dovuti essere gli elementi originali da utilizzarsi come parametro di riferimento.

La commissione ha assegnato alle 6 prove un punteggio compreso tra 0 e 5,5 che sia multiplo intero di 0,5.

Questa modalità di assegnazione del punteggio rispetto ai criteri di valutazione contenuti nella griglia si presenta generico e dispersivo, potendo costituire un sicuro indice di carenza di istruttoria e di difetto di trasparenza.

La Commissione non ha attribuito punteggi per ogni criterio evidenziandosi un totale scollegamento tra descrittori e parametri di valutazione, ovvero lo ha fatto in modo non puntuale, facendo riferimento a criteri di valutazione generici che possono prestarsi a diverse interpretazioni, quando invece, al fine di garantire la massima trasparenza nelle procedure concorsuali è necessario che la commissione esaminatrice sia estremamente puntuale.

Le griglie di valutazione, infatti, avrebbero dovuto essere caratterizzate da maggiore uniformità dei criteri a livello nazionale, trattandosi di concorso pubblico bandito a livello nazionale, seppure gestito a livello regionale quanto alla sola organizzazione delle procedure concorsuali.

Per ciò che concerne i criteri di *“Pertinenza e Completezza”* si ottiene il massimo punteggio arricchendo di riferimenti ed esemplificazioni pratiche la trattazione dell'elaborato.

La Commissione presso l'U.S.R. emiliano, violando i criteri imposti dal bando di concorso ma anche quelli di chiarezza, sinteticità e trasparenza, non ha assolto al proprio compito di assicurare nell'ambito della procedura concorsuale l'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento che devono caratterizzare l'operato della P.A. Tale contegno si riflette in modo negativo sull'intera procedura concorsuale, tanto da determinarne l'illegittimità.

La predeterminazione di criteri di valutazione corretti, rigidi e puntuali e la pubblicazione degli stessi prima dello svolgimento delle prove deve rendere possibile percepire l'*iter* logico seguito nell'attribuzione del punteggio finale in ordine alla puntuale attinenza ed effettiva rispondenza della valutazione delle prove effettuate ai criteri stessi, per rispondere alla necessità, dettata dal rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'attività amministrativa cui sono tenute anche le commissioni concorsuali nelle operazioni di valutazione delle prove delle selezioni pubbliche.

In argomento, poi, è necessario partire dal dato di fondo che vuole l'attività esercitata in sede concorsuale essenzialmente di carattere tecnico-specialistica, in quanto si procede alla selezione dei candidati «migliori» in relazione alle capacità ed alle conoscenze tecniche dimostrate durante la procedura concorsuale.

In una consimile situazione, l'interesse pubblico è direttamente individuato dalla legge, la quale impone, per l'appunto, l'espletamento di una procedura di concorso pubblica e trasparente per la selezione dei soggetti da assumere nei ranghi della P.A.; di contro, all'autorità pubblica esaminatrice è fatto obbligo di esprimere valutazioni tecniche sulle prove di esame e null'altro².

Invero un criterio del genere avrebbe potuto essere inserito in relazione alla classe di concorso relativa alle arti grafiche.

Tra l'altro si evidenzia che ai ricorrenti è stato assegnato un punteggio numerico inferiore a 28/40, senza provvedere ad esplicitare la motivazione del mancato superamento della prova scritta, se non per mezzo di un brevissimo giudizio stringato ed inadeguato rispetto all'esigenza motivazionale richiesta dall'art. 3, legge 241/1990.

Sulla questione la giurisprudenza si è consolidata nell'orientamento di affermare la necessità di una motivazione del giudizio delle prove di un concorso, essendo insufficiente la mera valutazione espressa in termini numerici, soprattutto per la valutazione di una prova negativa, quando i criteri predeterminati dalla commissione esaminatrice consistono in espressioni affette da genericità³. I criteri di valutazione rappresentano l'elemento di riferimento e di giustificazione del punteggio finale assegnato, cosicché, più sono predeterminati in modo rigido, corretto, specifico e dettagliato, e più il giudizio finale espresso in forma numerica poggia su basi giustificatrici adeguate, chiare, trasparenti ed imparziali.

Alla luce dei suesposti principi elaborati dal più recente orientamento giurisprudenziale, i criteri adottati dalla commissione esaminatrice nel Lazio appaiono caratterizzati da un'inammissibile genericità.

Difatti, nonostante il *nomen* loro attribuito dalla commissione non vi è alcuna griglia di valutazione, e quella predisposta appare in contrasto e diametralmente opposta rispetto ai criteri indicati dal bando di concorso e dal decreto n. 95/2016.

Quanto poi alla motivazione che dovrebbe sorreggere il punteggio attribuito, il voto numerico espresso dalla commissione non pare affatto assolvere all'obbligo previsto dall' art. 3, L. 241/1990.

L'art. 3 della L. 241/1990 prescrive l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Inoltre nei concorsi pubblici l'esigenza della speditezza e snellezza delle operazioni concorsuali deve essere temperata con il rispetto dei principi costituzionali della ragionevolezza, coerenza e logica del provvedimento amministrativo rappresentato dalla valutazione.

² Sul punto si cfr. IEVA L., *Sulla obbligatorietà della motivazione delle valutazioni tecniche espresse dalle commissioni giudicatrici sulle prove di esame nei concorsi pubblici*, in *Foro amm. CDS* 2003, 5, 1684.

³ Cons. Stato sez. V, sent. 4782/2004 e sez. VI, sent. 558/2004.

Particolarmente significativa sul punto è la sentenza delle S.U. della Cassazione n. 14893 del 21/6/2010 che chiarisce che nel caso di pubblici concorsi⁴. La commissione nel caso che ci occupa pare aver considerato in modo molto approssimativo le indicazioni normative dettate al fine di assicurare la trasparenza dell'operato della P.A., imprescindibile soprattutto nello svolgimento dei pubblici concorsi.

In sostanza, la corretta valutazione delle prove di esame costituisce il principale obiettivo di tutela che i soggetti partecipanti alla procedura concorsuale intendono conseguire: la motivazione risulta essenziale anche al fine di poter correttamente apprezzare la potenziale risarcibilità della *chance* perduta.

D) SULLA PUBBLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 12, D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE DELL'ART. 35, D.LGS. 165/2001 E DELLA NOTA MIUR N. 14097 DEL 18 MAGGIO 2016. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.

Come rilevato nella premessa in fatto, la nota MIUR n. 14097 del 18 maggio 2016 (doc. 8) aveva previsto che la predisposizione delle griglie di valutazione e l'accesso alle stesse potesse avvenire a partire dal 19 maggio 2016, ovvero prima dello svolgimento della prova scritta per consentire ai candidati, come è ovvio, di verificare la rispondenza dei criteri presenti nella griglia con le indicazioni e le avvertenze contenute nel bando di concorso e nei relativi allegati.

La prima norma, inserita nel Regolamento per l'accesso agli impieghi nelle PP. AA. e le modalità di svolgimento dei concorsi (d.P.R. 487/1994), intitolata *“Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali”*, prescrive all'art. 12: *“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove...”*.

Ciò significa che la commissione, alla sua prima riunione, avrebbe dovuto stabilire dei criteri ed attribuire al superamento di ciascun criterio un punteggio. Ogni criterio ha poi la funzione di costituire idonea motivazione per il relativo punteggio soprattutto nei casi di insufficienze.

La griglia di valutazione è stata resa pubblica successivamente alla effettuazione della prova scritta in aperta violazione delle indicazioni del MIUR contenute nella nota n. 14097/2016.

Difatti le medesime griglie venivano pubblicate sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna il 29 giugno 2016 quando le prove scritte sono state svolte il 26 maggio 2016.

I criteri di valutazione sono stati pubblicati tardivamente, quando le prove erano state già espletate.

⁴ Cass. N. 14893/2010: *“La valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, certamente priva di “discrezionalità”, perché la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie “regole” legali delle selezioni). ... La commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione, e le singole valutazioni, da una sintesi delle proprie ipotesi valutative (art. 12 DPR 487/1994) ... Il legislatore ha imposto la preventiva, generale ed astratta posizione delle regole del giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell'omogeneità e permanenza, solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice potendo ragionevolmente essere assicurato l'auspicato risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa”*.

Si deduce altresì la violazione dell'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 per violazione del principio di trasparenza che poteva essere assicurato solo mediante la pubblicazione delle griglie e dei descrittori prima della correzione delle prove: *"3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento"*.

Sulla necessità di predeterminare i criteri e le griglie di valutazione prima dello svolgimento delle correzioni la costante giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che «È, allora, essenziale, che la commissione di esame stabilisca ex ante i criteri di attribuzione del punteggio, in modo che siano ricostruibili ex post le ragioni del voto attribuito, ovvero, e in alternativa, che la commissione dia conto con motivazione chiara delle ragioni del punteggio medesimo. Va quindi affermato il principio, espresso nell'orientamento richiamato cui questo Collegio intende dare continuità, secondo cui "l'onere di motivazione può essere assolto mediante punteggio numerico fintanto che vi siano criteri prefissati di assegnazione del punteggio numerico; diversamente, occorre una motivazione specifica del giudizio espresso, perché il punteggio numerico in assenza di criteri di assegnazione risulta opaco e incomprensibile"» (Si cfr. **Lombardia, Milano, Sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 305**).

Nel caso in esame è pacifico che la commissione esaminatrice non ha provveduto alla predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, ovvero non ha provveduto a renderli noti subito dopo averli predisposti e dunque non ci è dato sapere se essi siano stati predeterminati prima dell'inizio delle correzioni.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare che il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali *"deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore"*⁵.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che *"nei concorsi pubblici la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove si connota di un'ampia discrezionalità, sicché gli stessi sfuggono al sindacato giurisdizionale, salvi i casi di manifesta illogicità o irrazionalità"* (Cons. Stato, IV, 11 luglio 2013, n. 3747; id., 28 maggio 2012, n. 3165).

Nell'ambito regionale dell'Emilia Romagna i criteri di valutazione sono stati resi noti contestualmente alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove orali, con grave ed evidente violazione del principio della trasparenza dell'azione amministrativa.

⁵ Il Consiglio di Stato *"pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione"* (Cons. Stato, VI, 18 luglio 2014, n. 3851; Cons. Stato, V, 25 maggio 2012, n. 3062).

Secondo autorevole dottrina, «a differenza della maggior parte dei procedimenti destinati a concludersi con una valutazione di tipo comparativo, i procedimenti di valutazione comparativa concorsuale presentano una più accentuata “strutturazione” dell’attività decisionale, i cui parametri devono essere preventivamente fissati e resi noti dalla stessa amministrazione procedente e per di più, una volta stabiliti, diventano per essa indisponibili, ossia immodificabili»⁶.

Orbene, la mancata predeterminazione di criteri oggettivi di valutazione delle prove da parte delle commissioni esaminatrici, in violazione di quanto disposto dall’art. 12 del D.P.R. 487/1994⁷, rende illegittima la procedura concorsuale⁸. Tale adempimento - la cui funzione è quella di assicurare la trasparenza dell’attività di valutazione, che il legislatore vuole ricondotta a criteri oggettivi dai quali discende, per la Commissione di concorso, una vera e propria delimitazione preventiva della propria sfera tecnico-discrezionale - non può essere ridotto a mera condizione di regolarità del procedimento concorsuale.

Nei concorsi pubblici le valutazioni in forma numerica sono legittime solo se i criteri sono contenuti nei rispettivi bandi di gara o previsti dalla commissione di gara nella sua prima seduta costitutiva, in ogni caso, prima dell’espletamento delle prove concorsuali scritte ed orali.

È quanto si ricava dalla sentenza del Tar Campania-Napoli del 27 febbraio 2016 n.1087. Il Collegio evidenzia che le norme poste dal Dpr 487/1994, pur se programmatiche, sono immediatamente precettive, pertanto si configurano come espressione di principi generali applicabili per il corretto espletamento di ogni tipologia di concorso e si impongono al rispetto di ogni Pa. Il Collegio respinge anche il rilievo sostenuto dalla P.A. resistente secondo il quale sarebbe in ogni caso sufficiente una valutazione esclusivamente numerica (senza alcuna predeterminazione di criteri), una tesi fatta propria da una minoranza della giurisprudenza. Il Tar rileva che, abbracciando questa tesi, verrebbe a mancare una griglia di valutazione a cui ancorare la scelta discrezionale del singolo commissario e, pertanto contrasterebbe con l’esigenza di tutela della *par condicio* e con i principi di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

E) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA *LEX SPECIALIS* DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL’ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ART. 35 DEL DECRETO LEGISLATIVO 165/01. VIOLAZIONE DELL’ART. 400 DEL DECRETO LEGISLATIVO 297/94; VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 MARZO 1989, n. 116; D.P.R. 9 MAGGIO

⁶ Cfr. RUSCICA S., *Principi generali in tema di esami e concorsi pubblici e tutela cautelare*, in Justowin, 8 gennaio 2012.

⁷ L’articolo 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”), al primo comma stabilisce che “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuire alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”.

⁸ Cfr. Sentenza n. 1180 del 10 marzo 2007 il Tar del Piemonte, sez. II; Consiglio di Stato, Sezione VI, 25 luglio 2003, n. 4282; Sezione IV, 22 settembre 2005, n. 4989.

1994 NUMERO 487, NELLA PARTE IN CUI SOSTITUISCONO ALLA PROVA SCRITTA LA PROVA C.D. “COMPUTERIZZATA”.

Con il motivo di cui al titolo si censura la violazione dei principi dell'anonimato e della segretezza delle prove concorsuali, aggravata dal mancato rispetto dell'obbligo della prova scritta sostituita, senza alcuna formalità giuridico-legale, con la prova denominata “computerizzata”.

Com'è noto, nelle prove scritte, detto principio è garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta della selezione pubblica quale modalità ordinaria d'accesso agli incarichi nelle amministrazioni (art. 97 Costituzione). Il principio è realizzato con la norma cogente dettata dall'art. 14 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, che impone, nelle prove scritte, la chiusura dell'elaborato di ciascun partecipante in una busta grande, contenente altresì un'altra busta, più piccola, all'interno della quale viene inserito un cartoncino recante il nominativo del candidato.

Il d.P.R. 10 marzo 1989, n. 116, all'art. 7, comma 8 stabilisce poi che *“i pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame”* ed al comma 6 che *“il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti”*.

La salvaguardia del principio in parola esige che il riconoscimento dell'autore di un elaborato avvenga *“a conclusione dell'esame”*, dopo l'espressione del giudizio sulle prove di tutti i candidati, al fine di neutralizzare le possibili parzialità dell'organo giudicatore.

Per vero la nota MIUR 14097 del 18 maggio 2016 aveva chiaramente indicato le regole che le commissioni giudicatrici avrebbero dovuto seguire per lo svolgimento delle “operazioni” concorsuali le quali, con riferimento alle prove scritte ed alla prova pratica per la classe di concorso AD nella Regione Emilia sono state tutte disattese.

Contrariamente a quanto indicato dalle superiori indicazioni di legge e regolamentari dirette a garantire il diritto all'anonimato ed alla trasparenza dell'azione della P.A. nella gestione delle selezioni pubbliche, nel corso della prova scritta e della prova pratica del concorso in esame è avvenuto quanto segue:

a) al momento dell'accesso nelle aule i candidati hanno atteso in corridoio tutti assieme con le buste ed i documenti e sono stati invitati ad accomodarsi nell'aula d'esame. Dopo che la porta è stata chiusa è entrato un altro candidato il quale è stato ammessa senza che gli altri candidati avessero assistito alla sua identificazione;

b) veniva richiesto di firmare la conferma di corretto inserimento sul modulo contenente il codice di controllo, ricevuto e firmato prima dell'inizio della prova. In seguito i candidati sono stati invitati a riporre all'interno della busta internografata il modulo contenente il codice di controllo ed il modulo anagrafico e, dopo aver chiuso la busta, sono stati invitati a consegnarla al comitato di vigilanza. Un membro della commissione era presente nel momento in cui il concorrente provvedeva all'inserimento del codice identificativo assegnato.

c) La descritta modalità concretamente utilizzata per l'identificazione degli elaborati, pertanto, merita di essere sanzionata "senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione";

Dalla piana lettura della nota n. 14097 del 18 maggio 2016 si evincono delle regole le quali, ad un confronto con l'andamento delle prove pratiche, sono state violate determinando la illegittimità della prova concorsuale.

Sulla base della nota Prot. n. 0009705 del 12/04/2016 (doc. 9), del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per il Personale Scolastico: ***"Indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata"***, prima dell'espletamento della prova, terminate le iniziali operazioni di identificazione e di consegna dei dispositivi elettronici, i candidati, fatti accomodare nell'aula assegnata, sono stati invitati a sorteggiare il proprio codice di controllo e a firmarlo, quindi, è stato chiesto di compilare e sottoscrivere la scheda anagrafica. È stata consegnata anche una busta, dentro la quale è stato chiesto di inserire i due moduli, ma senza sigillarla. Infine, viene indicato di porre la busta presso la propria postazione pc.

All'esito della prova, su indicazione della commissione di vigilanza, i candidati hanno atteso seduti che il referente d'aula passasse per le singole postazioni, una alla volta, inserendo il codice di sblocco per l'inserimento del codice di controllo collegato all'elaborato di ciascun candidato. In alcune aule l'inserimento del codice di controllo assegnato al candidato è avvenuto da parte del candidato stesso, con la supervisione del referente d'aula, in altri casi, è stato lo stesso referente a provvedere.

Dalla semplice lettura delle note impugnate è evidente come la procedura non rispetti quanto previsto dall'art. 14 del d.p.r. 9 maggio 1994 numero 487, dall'art. 35 del decreto legislativo 165/01, dall'art. 400 del decreto legislativo 297/94 e dall'art. 1, del D.P.R. 10 marzo 1989, n. 116.

Peraltro la giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel riaffermare con forza i principi suesposti. Il ruolo fondamentale della garanzia dell'anonimato dei concorrenti è ribadito dalla costante giurisprudenza che ha sempre riconosciuto il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste e degli elaborati, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi (Cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 12.2.2008, n. 481; Cons. St., sez. V, 29.9.1999, n. 1208).

Peraltro, in tema di pubblici concorsi e selezioni, per l'invalidità della prova è sufficiente la presenza di un segno di riconoscimento, senza che sia necessario dimostrare il motivo per il quale sia stato apposto o se lo scopo eventualmente illecito sia stato di fatto raggiunto.

In molte occasioni sono violate le garanzie poste a presidio del principio di anonimato. Le anomalie emergono dapprima *ictu oculi*, poi confermate da un vaglio complessivo.

"Scioglimento dell'anonimato"

Le commissioni, al termine delle correzioni, potranno procedere in piattaforma all'abbinamento del codice di controllo con il relativo codice fiscale, riportando a sistema l'abbinamento contenuto nelle buste

internografate. Il sistema prospetterà in una colonna l'elenco dei codici di controllo e in un'altra l'elenco dei codici fiscali e le commissioni ne effettueranno l'abbinamento.

Così operando l'elaborato corretto appare privo del codice di controllo inserito al termine della prova, generando dubbi sulle modalità di abbinamento delle prove all'esatto candidato.

Nella nota Prot. n. 0009705 del 12/04/2016 (doc. 9) si legge una diversa applicazione della norma che dovrebbe garantire l'anonimato rispetto alla precedente nota Prot. n. 0014097:

“Dalla scatola urna, contenente i codici di controllo stampati in numero triplo rispetto al numero dei candidati, il candidato estrarrà a caso il proprio codice di controllo. Queste operazioni possono essere svolte, congiuntamente, dal Comitato di Vigilanza e dal Responsabile d'aula”.

Lo scopo di questo codice di controllo è duplice. Il primo è quello di disaccoppiare la prova dall'identità del candidato che l'ha svolta. Il secondo è quello di assicurare la non ripudiabilità della prova. In estrema sintesi, il codice sarà associato alla prova del candidato e riportato all'interno della prova salvandolo con essa all'interno del file criptato. Questo file, che custodisce l'elaborato del candidato ed il codice di controllo, non conterrà invece alcuna informazione relativa al candidato. L'associazione tra l'identità del candidato ed il codice di controllo (e di conseguenza con la prova) sarà custodita nella busta cartacea internografata che sarà aperta solo ad avvenuta correzione di tutti gli elaborati da parte della commissione giudicatrice. Va, inoltre, precisato che neppure la commissione giudicatrice fino a che non aprirà le buste potrà vedere la corrispondenza fra prova e codice di controllo in modo da assicurare una correzione del tutto anonima.

È di tutta evidenza che il codice identificativo con il quale viene salvato il file del compito non è dissociato dalla prova, rendendo del tutto inutile l'associazione di un ulteriore codice così come riportato dalla nota Prot. n. 0014097 del 18/05/2016.

In realtà, il codice identificativo accompagna la commissione durante tutte le prove di correzione degli elaborati, codici conosciuti ed associati durante la prova computerizzata e conosciuta dalla commissione, rendendo di fatto palese l'abbinamento delle prove con il nominativo del candidato, atteso che i codici di controllo sono stati inseriti dallo stesso tecnico d'aula e poi conservati insieme alla scheda anagrafica in una unica busta, violando quanto disposto dall'art. 12 del DPR n. 487/94.

Le semplici regole indicate dal Ministero sono state violate dalla Commissione esaminatrice presso l'U.S.R. dell'Emilia Romagna.

Del resto, il ruolo fondamentale della garanzia dell'anonimato dei concorrenti è ribadito dalla costante giurisprudenza amministrativa, che ha sempre riconosciuto il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste e degli elaborati, ove suscettibile di arrecare un *vulnus* al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi (*ex multis*, Cons. St., sez. VI, 12.2.2008, n. 481; Cons. St., sez. V, 29.9.1999, n. 1208).

L'Adunanza Plenaria Sentenza 20/11/2013 n. 26 afferma che: *“il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon*

andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati."

Durante le fasi concorsuali, deve dunque essere garantito il rispetto del principio dell'anonimato, anche al fine di soddisfare il criterio generale di imparzialità che deve sottendere l'azione amministrativa, a salvaguardia della "par condicio" tra i partecipanti. È regola generale che, al fine di garantire la trasparente e imparziale valutazione nelle procedure di concorso pubblico, la prova scritta non deve riportare la sottoscrizione dei candidati, né altri segni di riconoscimento idonei a rivelarne l'identità. Sono considerati tali quegli elementi che assumono carattere anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, da cui si desume la volontà e l'intenzionalità di rendere riconoscibile l'elaborato. Secondo l'orientamento consolidato di questo Consiglio di Stato, a cui si conforma anche questa decisione, ai fini della riconducibilità di segni presenti sui compiti ai relativi autori, deve escludersi che le commissioni giudicatrici possano legittimamente ispirarsi a concezioni rigorosamente formalistiche per le quali la semplice apposizione di un segno o la presenza di una cancellatura negli elaborati comporterebbe l'esclusione del candidato dal concorso. Ed invero, nelle procedure concorsuali la regola dell'anonimato degli elaborati scritti, anche se essenziale, non può essere intesa in modo assoluto e tassativo tale da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sia solo ipotizzabile il riconoscimento dell'autore del compito. Se infatti tutte le prove dovessero in tal caso venire annullate, sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi con esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, benché il relativo elaborato sia formalmente anonimo. A partire da tali considerazioni si ritiene, pertanto, che la regola dell'anonimato deve essere intesa nel senso che non deve essere presente nell'elaborato alcun segno che sia "in astratto" ed "oggettivamente" suscettibile di riconoscibilità. Il Consiglio di Stato ha avuto modo di evidenziare che *"ciò che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione. Ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato scritto"* (Con. Stato, Sez. V, del 26 marzo 2012, n. 1740).

Per cui, qualora l'amministrazione ometta di osservare tutte le regole necessarie a garantire il rispetto del criterio dell'anonimato si produce una illegittimità di per sé rilevante e insanabile dell'intera procedura comparativa; e ciò in quanto viene posta in essere, da parte dell'amministrazione, una condotta già *ex ante* connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse.

Con la recente sentenza n. 330 del 20.04.2015, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, si è pronunciato sulla questione della “rilevanza” necessaria affinché la violazione della regola dell’anonimato dei concorsi pubblici possa comportare l’illegittimità della procedura selettiva. Se, quindi, deve ritenersi sufficiente la sola probabilità di una lesione alla regola di imparzialità durante la fase di correzione delle prove o, al contrario, è necessario che la lesione sia concreta ed attuale.

Con la decisione in epigrafe, il Supremo consesso della giurisdizione amministrativa si è conformato ai principi sanciti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella citata sentenza n. 26 del 20.11.2013, circa la non necessità dell’accertamento del concreto verificarsi della lesione della *par condicio* tra i candidati. La violazione dell’anonimato nei pubblici concorsi comporta una illegittimità, c.d., da pericolo astratto, e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma di azione, irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione.

Sulla scorta di tali argomentazioni, il Consiglio di Stato ha precisato che anche solo un’ipotetica conoscenza dei candidati è, di per sé, idonea alla violazione del principio dell’anonimato – diretto derivato del superiore principio di uguaglianza nonché specialmente di quelli di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione – non essendo necessario l’accertamento di un’effettiva e concreta lesione in sede di correzione. Pertanto, la sola “probabilità” che le modalità di espletamento delle prove concorsuali siano in grado di inficiare la necessaria imparzialità dei Commissari è sufficiente a considerare come violata la regola del pieno anonimato di cui devono beneficiare i candidati.

Nella fattispecie dedotta in giudizio, risulta evidente come le modalità adottate dalla commissione sulla scorta delle istruzioni ministeriali si siano rivelate non solo potenzialmente lesive dei principi dell’anonimato, trasparenza e *par condicio* fra concorrenti ma concretamente lesive dei diritti dei candidati oltre che palesemente contraddittorie e non chiare nella loro sommaria esposizione e, pertanto, illegittime.

In particolare la ridetta nota n. 14097/2016 con riferimento alla:

- **Verbalizzazione delle operazioni prevedeva che:**

“Le commissioni giudicatrici, di tutte le operazioni e per ogni seduta, redigeranno apposito verbale, che dovrà essere inserito in piattaforma, previa sottoscrizione e scansione, con indicazione del numero e della data. Tale verbale conterrà, tra l’altro, l’indicazione della procedura concorsuale di riferimento e gli estremi del decreto di nomina della commissione da parte del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Le commissioni provvederanno altresì alla definizione di criteri specifici, nonché delle griglie di valutazione e delle conseguenti schede di correzione degli elaborati, che saranno riportate nell’apposito verbale, scansionato sulla piattaforma con indicazione del numero e della data. La commissione confermerà in piattaforma di aver allegato il citato verbale dichiarando, altresì, di aver provveduto all’inizio all’Ufficio Scolastico Regionale che dovrà, tempestivamente, pubblicare le griglie di valutazione sull’albo istituzionale.

Nei verbali successivi le commissioni:

- *Costateranno l'integrità della chiusura dei plichi, così come trasmessi dai comitati di vigilanza e li porranno in sicurezza fino al momento in cui procederanno allo scioglimento dell'anonimato quando dovranno abbinare codice di controllo/modulo anagrafico;*
- *daranno atto, dell'avvenuta distribuzione degli elaborati tra le sottocommissioni;*
- *indicheranno il calendario degli incontri e descriveranno, per ogni seduta, le operazioni di correzione delle prove scritte.*

Al termine della valutazione delle prove scritte, le commissioni verbalizzano l'avvenuta conclusione della valutazione delle prove e delle operazioni connesse al successivo scioglimento dell'anonimato.

Per le classi di concorso per le quali sono previste le prove pratiche, le commissioni provvederanno a riportare a verbale le modalità individuate per lo svolgimento della prova pratica o di laboratorio, nonché, successivamente, la valutazione attribuita alle relative prove.

Le commissioni, provvederanno a inserire in piattaforma il verbale di avvenuta conclusione delle operazioni di valutazione delle suddette prove (si segnala che tale operazione è condizione propedeutica per la successiva fase di scioglimento dell'anonimato delle prove scritte, secondo le modalità descritte di seguito)".

Prosegue la ridetta nota Prot. n. 0014097 del 18/05/2016:

"Accesso della commissione o delle sottocommissioni alla piattaforma"

Prima dell'avvio delle operazioni di correzione, il sistema rimescola tra loro gli elaborati, come avvenuto in passato per le procedure concorsuali tradizionali, in modo da far risultare completamente casuale l'ordine di correzione ed attribuendo a ciascun elaborato, un progressivo anonimo, diverso dal codice di controllo contenuto nella busta cartacea internografata.

F) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDIC/O DEI CONCORRENTI.

Quanto descritto ci porta, se così non fosse, al sesto motivo di ricorso ove si censura la violazione di altro principio basilare delle procedure concorsuali, ovvero quello della certezza della paternità dell'elaborato da parte dei candidati.

Il software utilizzato per lo svolgimento della prova scritta non prevedeva un salvataggio automatico delle risposte, né avvertiva espressamente dell'eventuale salvataggio effettuato o non effettuato.

Tale modalità non ha garantito il diritto dei candidati ad essere valutati su tutto il lavoro svolto.

Le procedure di identificazione dei candidati sono state espletate, come visto, al di fuori dell'aula d'esame e hanno comportato la consegna dei documenti di riconoscimento, oltre che dei dispositivi mobili idonei alla trasmissione e memorizzazione di dati.

Il modulo anagrafico è stato, invece, consegnato a ciascun candidato, che lo ha compilato inserendo i dati, all'interno dell'aula d'esame.

In mancanza dei documenti identificativi, trattenuti all'esterno dell'aula, non era possibile, al momento della compilazione della scheda anagrafica, verificare la correttezza e la veridicità delle generalità indicate dai candidati, consentendo, quantomeno in linea teorica, lo scambio di persona, ben potendo, infatti, ogni candidato, senza alcun controllo, compilare la scheda anagrafica con dati di altro soggetto, interessato alla vincita del concorso e per conto del quale svolgere il compito.

Peraltro, la violazione dell'obbligo della prova scritta, sostituita illegittimamente con la prova computerizzata e non prevista da alcuna norma, rende, di fatto, impossibile attribuire il compito al singolo candidato ove lo stesso file non sia identificato dal codice abbinato al nominativo, rendendo allo stesso tempo superflua ogni operazione diretta a tutelare l'anonimato del candidato.

G) ILLEGITTIMITÀ DELLE PROCEDURE DI CORREZIONE ED ILLOGICITÀ DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE PREDISPOSTA PRESSO L'U.S.R. DELL'EMILIA ROMAGNA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E COLLEGIALITÀ.

Dall'esame degli elaborati estratti dai candidati a seguito di formale accesso agli atti (docc. 10, 11), appare palese come il *modus operandi* della commissione esaminatrice rispetto alle operazioni di lettura e valutazione degli elaborati si sia posto in violazione del principio di collegialità perfetta. Negli atti in parola, difatti, non figura alcuna firma del componente aggiunto per la lingua inglese, il quale, com'è evidente, non ha preso parte alle attività di correzione, in aperta violazione delle disposizioni di cui alla nota Prot. n. 0014097 del 18/05/2016.

Nelle indicazioni fornite dal Miur alle commissioni impegnate nella correzione delle prove scritte del concorso *de quo* si legge che la correzione dei quesiti di lingue a risposta chiusa sarebbe dovuta avvenire prima della successiva fase dedicata alle risposte aperte, alla presenza del *plenum* dei componenti della commissione. La citata nota Prot. n. 0014097 del 18/05/2016, che con il presente ricorso si impugna, difatti, prevede in merito: *“La commissione troverà, relativamente ai quesiti a risposta chiusa, una schermata nella quale sono riportati i quesiti e la risposta individuata come corretta così come inseriti in piattaforma dal Comitato tecnico scientifico istituito con D.M. n. 874/2015 e s.m.i. La commissione, **alla presenza dei membri aggregati di lingua**, procederà a selezionare la risposta corretta, per l'assegnazione del voto, che il sistema, solo dopo l'avvenuta selezione della suddetta risposta, prospetterà, in modo automatizzato, sugli elaborati di tutti i candidati. Solo al termine di tale fase, il sistema consentirà l'accesso all'area di valutazione degli elaborati per la successiva fase di correzione della prova”*.

Nella fattispecie oggetto di causa risulta, pertanto, con evidenza violata la richiamata regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso, in virtù della quale le stesse si atteggiavano quali collegi perfetti in tutti i momenti in cui siano chiamate ad adottare determinazioni rilevanti, comprese la valutazione e la correzione delle prove scritte.

In aggiunta al rilievo di cui sopra, vale la pena rimarcare come la mancata trasmissione ai ricorrenti dei richiesti verbali di correzione non consenta agli stessi di verificare che l'attribuzione dei giudizi e dei

punteggi da parte dei commissari sia avvenuta collegialmente ma a seguito della lettura individuale dell'elaborato da parte di uno soltanto dei commissari il quale abbia riferito agli altri. Occorre, difatti, che la valutazione collegiale sia preceduta dalla lettura dell'elaborato da parte di tutti i commissari.

La commissione presso l'U.S.R. dell'Emilia Romagna veniva nominata con decreto del 23 maggio 2016. La formazione della commissione veniva modificata con provvedimento del 21 giugno 2016 e, come detto la griglia di valutazione veniva pubblicata il giorno 29 giugno 2016 e l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali è stato reso noto il 15 luglio 2016.

Dalla scansione temporale sopra rimarcata emerge che, seppure per ipotesi la commissione abbia iniziato le operazioni di correzione dopo la pubblicazione delle griglie (30 giugno 2016) ed escludendo il sabato e la domenica, la commissione ha impiegato 11 giorni per correggere 235 elaborati.

Tenuto conto che la nota n. 14097 del 18 maggio 2016 indicava chiaramente che *“..le prove scritte saranno corrette in modo completamente anonimo e l'associazione codice – candidato avverrà solo al termine di tutte le operazioni di correzione. La correzione sarà collegiale essendo necessario inserire le credenziali di tutti i componenti della commissione per poter accedere alle stesse”*.

L'orientamento giurisprudenziale di giustizia amministrativa evidenzia come nelle procedure concorsuali rileva l'osservanza dei principi di imparzialità e di trasparenza delle valutazioni, ai quali l'Amministrazione deve conformarsi (cfr. Cons. Stato, V, 12.6.2009, n. 3744), cosicché, il dubbio ingenerato dalla mancata trasmissione da parte dell'Ufficio scolastico regionale delle verbalizzazioni richieste e l'impossibilità di desumere informazioni circa l'operato della commissione dal tenore letterale della carente documentazione inviata, è tale da rendere “opache” le modalità di conduzione della valutazione degli scritti, in assenza di un diverso elemento oggettivo dal quale desumere che, in concreto, la commissione non sia mai ricorsa alla facoltà di procedere alla lettura individuale, oppure che la lettura individuale sia stata effettuata da ciascun commissario.

La parziale e incompleta trasmissione della documentazione richiesta, da parte del competente Ufficio Scolastico, impedisce, altresì, ai ricorrenti istanti di conoscere i tempi di correzione medi impiegati per singolo elaborato.

La valutazione dei sei quesiti a risposta aperta, in cui oltre al contenuto era necessario vagliare la capacità di argomentazione e di interpretazione di questioni anche complesse, con votazione per ogni singola domanda sulla base della seppur generica (e ancor più proprio perché generica) griglia valutativa predisposta dalla commissione, non si concilierebbe, difatti, con tempi di correzione ridotti, presupponendo, piuttosto, un certo approfondimento ed una discussione tra gli esaminatori – domanda per domanda – in ordine alla presenza delle singole caratteristiche all'interno del compito da giudicare.

Sul punto il Consiglio di Stato si è ripetutamente pronunciato, con la sentenza n. 2421 del 2005 e poi con la sentenza n. 3668 del 20.06.2006, ritenendo che: *“proprio la griglia di valutazione predisposta dalla Commissione imponeva a quest'ultima di dover valutare il prodotto intellettuale del candidato sotto quattro distinti profili con un'operazione logica che, in base a*

comune regola d'esperienza, richiede un impegno ragionevolmente eccedente il lasso temporale di poco più di un minuto dedicato alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascuna risposta ai quesiti sottoposti ai concorrenti" (C. Stato n. 3668 del 20.06.2006).

Rispetto a tale ultimo profilo di censura addotto, occorre rilevare come l'esame complessivo dei voti ricevuti da molti degli odierni ricorrenti sia connotato da una certa **anomalia statistica**, per la presenza di valutazioni livellate allo stesso punteggio per tutte le risposte, da cui è possibile desumere ragionevoli dubbi circa lo svolgimento delle attività di correzione in maniera rispettosa dei principi di buon andamento della P.A. Un siffatto squilibrio distributivo delle valutazioni, difatti, è da ricondurre non ad una normale discrezionalità di giudizio (statisticamente apprezzabile), bensì ad insufficienti o incongruenti criteri di valutazione o alle modalità tramite cui gli stessi hanno trovato applicazione.

H) VIOLAZIONE DELL'ART. 3, LEGGE 241/1990 IN TEMA DI MOTIVAZIONE ESPRESSA CON IL SOLO PUNTEGGIO NUMERICO.

INSUFFICIENZA DEL VOTO NUMERICO. INIDONEITÀ DEL VOTO NUMERICO A COSTITUIRE UN PARAMETRO DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE.

Peraltro, sotto un diverso profilo, si evidenzia che il Ministero dell'Istruzione indicava ai diversi Uffici Scolastici Regionali 4 indicatori da inserire nelle rispettive griglie di valutazione, i descrittori ed i relativi punteggi da assegnare a ciascun parametro di valutazione.

Tuttavia si è evidenziato che i punteggi attribuiti ai descrittori sono diversi da Regione a Regione (quando il concorso è stato bandito a livello nazionale e gestito a livello regionale), con il risultato che, ad esempio, in Veneto per una risposta molto corretta linguisticamente e molto pertinente si conseguiva il punteggio massimo di 5,00 mentre in Emilia Romagna a parità di valutazione si otteneva il punteggio massimo di 4,5.

Tale situazione conferma quanto argomentato da una parte della giurisprudenza della amministrativa che ritiene non idoneo ad una esaustiva valutazione il solo giudizio numerico espresso dalla commissione per contrasto con l'art. 3 della legge 241 del 1990.

Il rispetto del citato art. 3 della L. n. 241 del 1990 imporrebbe che gli atti costituenti l'esito di procedure concorsuali articolate in prove scritte e orali, debbano essere adeguatamente motivati, in modo che il destinatario sia messo in grado di comprendere le ragioni (positive o negative) che hanno portato l'amministrazione a decidere in un modo piuttosto che un altro.

I fautori di tale orientamento (Cfr. ad esempio, Cons. St., Sez. V, 11 maggio del 2010, n. 2819; Tar Lombardia, Sez. III, ord. 29 dicembre 1999, n.110) – sviluppatosi particolarmente con riferimento a controversie concernenti procedure concorsuali diverse da quella per l'accesso alla magistratura – ritengono, dunque, che il voto numerico non sia idoneo a costituire motivazione del giudizio valutativo espresso dalla commissione esaminatrice e debba essere accompagnato da *“una formula descrittiva che evidenzi, sia pure sinteticamente, i pregi ed i difetti dell'elaborato”*, in modo da saldarsi ai parametri di giudizio fissati *ex ante*, dalla medesima Commissione. In altri termini, come affermato in alcune pronunce, l'onere di motivazione della valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico non può

essere sufficientemente adempiuto con il solo punteggio numerico, e i provvedimenti basati su una siffatta valutazione sono, conseguentemente, illegittimi. Ciò risulta particolarmente evidente se si considera che la valutazione negativa o la concreta graduazione del voto numerico, in caso di giudizio almeno sufficiente, possono dipendere dalle ragioni più disparate. Nelle medesime pronunce si ritiene necessario che accanto alla motivazione del singolo giudizio, le commissioni esaminatrici predeterminino, di volta in volta, prima delle prove, i criteri generali di valutazione, al fine di assicurare la parità di trattamento tra i candidati e il loro diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nonché le fondamentali esigenze di trasparenza e di controllabilità dell'operato dell'amministrazione, anche alla luce dei principi del giusto processo, ex art. 111 Cost., e di effettività della tutela giurisdizionale, di cui all'art. 113 Cost. Infatti, qualora i giudizi in esame venissero esclusi dall'operatività dell'obbligo di motivazione, diverrebbe impossibile per il singolo candidato bocciato conoscere e controllare le ragioni poste a base del giudizio; gli verrebbe altresì preclusa ogni concreta tutela, visto che il sindacato del giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità, in assenza di una almeno sintetica ma concreta motivazione che illustri il mero dato numerico, sarebbe limitato *“al solo riscontro di profili estrinseci e formali, quali quelli dell'ente rispetto delle garanzie connesse alla collegialità dell'organo giudicante ed alla sua composizione”*.

Coglie, quindi, nel segno la censura riguardante la arbitrarietà con cui la commissione presso l'U.S.R. dell'Emilia Romagna ha gestito e valutato gli elaborati scritti dei candidati ricorrenti.

§ § § § § §

Le violazioni sopra lamentate appaiono talmente gravi e diffuse che sono tali da compromettere la procedura concorsuale. Pertanto, con il presente ricorso chiede l'emissione di idonea misura cautelare rivolta ad ordinare alla P.A. una nuova correzione delle prove scritte, ovvero alla ripetizione della prova scritta medesima, laddove l'On.Le Collegio non volesse annullare l'intera procedura concorsuale.

Quanto all'ammissibilità con riserva al concorso pubblico in presenza di una procedura viziata nel suo complesso, il rimedio dell'ammissione con riserva consente al Giudice di pronunciare una misura cautelare i cui effetti pratici sono di tutta evidenza, ma che non comporta, dal punto di vista della funzione giurisdizionale, la sostituzione in un'attività di tipo valutativo discrezionale e che sostanzialmente lascia salvo il potere decisionale dell'amministrazione⁹.

D'altro canto, se l'ammissione con riserva costituisce il migliore strumento per soddisfare (ancorché con provvisorietà di effetti) l'interesse del ricorrenti a partecipare alle fasi successive del procedimento, essa al tempo stesso salvaguarda, dal punto di vista dell'interesse pubblico di cui è portatrice l'amministrazione, quel principio di continuità che caratterizza i procedimenti in questione, oltre al più generale principio di economicità dell'azione amministrativa¹⁰.

§ § §

⁹ Cfr. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 26 maggio 2006, n. 510, in *Foro amm. TAR* 2006, 5, 1639; Consiglio Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 296 in *Foro amm. CDS* 2006, 1, 128; Consiglio Stato, sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2733, in *Foro amm. CDS* 2005, 5, 1566.

¹⁰ Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 05 agosto 2005, n. 4165, in *Foro amm. CDS* 2005, 7/8 2164, e in dottrina, R. GAROFOLI, *La tutela cautelare degli interessi negativi. Le tecniche del remand e dell'ordinanza a contenuto positivo alla luce del rinnovato quadro normativo*, in *Dir. Proc. Amm.* 2002, 4, 857.

ISTANZE ISTRUTTORIE AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 12 DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO.

Quanto alle richieste istruttorie si sottolinea che gli odierni ricorrenti chiedono, in modo specifico, che sia ordinato alla P.A. resistente di produrre agli atti del presente ricorso tutta la documentazione relativa alla prova concorsuale, ivi compresi i *curricula* dei commissari e del Presidente della Commissione giacchè non hanno potuto reperire quest'ultima documentazione sul sito *web* della P.A.

Circa l'accoglimento della richiesta di produzione documentale si sottolinea che ai sensi dell'art. 55, comma 8, *"..il Collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all'inizio della discussione"*.

Ai sensi dello stesso art. 55, comma 12, *"..in sede di esame della domanda cautelare il Collegio adotta, su istanza di parte i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrità del contraddittorio"*.

Tenuto conto dei motivi di censura dedotti con il presente ricorso con particolare riferimento alla composizione della Commissione di esame, questa difesa stante l'urgenza di acquisire la relativa documentazione (verbali di correzione e *curricula* dei componenti della commissione) chiede all'III.Mo Tribunale adito di ordinare, ai sensi dell'anzidetto art. 55, comma 12, la produzione dei *curricula vitae* del Presidente e dei membri di commissione al fine di verificare la rispondenza dei requisiti da essi posseduti con le norme del bando di concorso e del d.m. 96 del 23 febbraio 2016.

Per assicurare la completezza dell'istruttoria si rende necessario, altresì, chiedere che sia ordinato alla P.A. di produrre i verbali d'aula da cui si possa esaminare la rispondenza alle norme di legge dell'operato della Commissione di esame nei giorni in cui si è riunita per la correzione delle prove scritte del concorso relativo al reclutamento del personale docente per l'insegnamento di Scienze Motorie (Cl. Conc. AD02).

PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE COLLEGIALE.

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato. Le violazioni sopra lamentate appaiono talmente evidenti e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità.

In ordine al *periculum in mora* si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si consideri che dai provvedimenti impugnati scaturisce, per i ricorrenti, una definitiva ed ingiusta preclusione allo svolgimento della prova orale, con la conseguente impossibilità di vincere il concorso finalizzato all'ottenimento di una cattedra di ruolo.

La mancata ammissione alla prova orale del concorso, nonostante le gravi irregolarità evidenziate, ha precluso irrimediabilmente ai ricorrenti la concreta ed attuale possibilità di mettere a frutto le specializzazioni conseguite con grande impegno personale ed a seguito di procedura altamente selettiva e formativa attivata presso le istituzioni universitarie, e di ottenere le agognate opportunità lavorative all'interno del sistema pubblico di istruzione, partecipando all'assegnazione dei relativi incarichi a tempo indeterminato. Costoro, inoltre, sono tutti docenti precari della scuola e, quindi, il mancato ottenimento

del posto di ruolo si riverbera non solo sul piano patrimoniale, quale mancato guadagno, ma anche sul piano esistenziale, giacché viene ritardata o del tutto negata una possibilità di acquisire una fonte di reddito necessaria quale sostentamento unico ed indispensabile, sulla cui base compiere le scelte fondamentali di vita (matrimonio, acquisto di una casa, creazione di una famiglia) che implicano diritti costituzionalmente garantiti.

All'estrema gravità ed urgenza di questo pregiudizio attuale e concreto e alla sua irreversibilità, può avviarsi ordinando alla P.A. di ricorreggere la prova scritta sostenuta dai ricorrenti tenendo conto delle corrette indicazioni contenute nel D.P.R. 487/1994, ovvero ordinare la ripetizione delle prove del concorso per il reclutamento dei docenti per la classe di concorso AD02 laddove non si ritenesse di sospendere o annullare l'intera prova concorsuale.

D'altro canto, se la pronuncia della misura cautelare *de qua*, i cui effetti pratici sono di tutta evidenza, costituisce il migliore strumento per soddisfare (ancorché con provvisorietà di effetti) l'interesse del ricorrenti a partecipare alle fasi successive del procedimento, essa, al tempo stesso, salvaguarda, dal punto di vista dell'interesse pubblico di cui è portatrice l'amministrazione, quel principio di certezza e di continuità che caratterizza i procedimenti in questione, oltre al più generale principio di economicità dell'azione amministrativa¹¹, pur senza comportare, dal punto di vista della funzione giurisdizionale, la sostituzione in un'attività di tipo valutativo-discrezionale, ma sostanzialmente lasciando salvo il potere decisionale dell'amministrazione¹².

Per quanto sin qui esposto, i ricorrenti come in epigrafe rappresentati e difesi

RICORRONO

ALL'ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA
ROMAGNA – SEDE DI BOLOGNA

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 D.L. 2/7/2010 N. 104

^ ^ ^

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni esposte, il *periculum in mora*, con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito della pubblicazione della graduatoria definitiva di merito da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento richiesti, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi chiedono l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, accertata la violazione della legge n. 241/1990, artt. 1 e 3, del d.P.R. n. 487/1994, art. 1 e art. 12 e dell'art. dell'art. 97 Cost.,

¹¹ Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 05 agosto 2005, n. 4165, in Foro amm. CDS 2005, 7/8 2164, e in dottrina, R. Garofoli, La tutela cautelare degli interessi negativi. Le tecniche del remand e dell'ordinanza a contenuto positivo alla luce del rinnovato quadro normativo, in Dir. Proc. Amm. 2002, 4, 857.

¹² Cfr. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 26 maggio 2006, n. 510, in Foro Amm. TAR 2006, 5, 1639; Consiglio Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 296 in Foro amm. CDS 2006, 1, 128; Consiglio Stato, sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2733, in Foro amm. CDS 2005, 5, 1566.

in via cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., annullare ovvero sospendere con ordinanza il concorso *de quo* e per l'effetto, ordinare alla P.A. di riconvocare la Commissione esaminatrice in diversa composizione al fine di ricorreggere le prove concorsuali dei ricorrenti;

sempre in via cautelare ordinare, ai sensi dell'art. 55 c.p.a. alla P.A. di sospendere le procedure concorsuali e di reclutamento dei docenti per la classe di concorso AD02 nella Regione Emilia Romagna, ed ordinare alla P.A. di fissare un nuovo calendario al fine di consentire ai ricorrenti, previa ricorrezione degli elaborati scritti e della prova pratica, di sostenere la prova orale del concorso *de quo* in quanto i punteggi assegnati ai ricorrenti sono illegittimi ed attribuiti in modo non conforme alla legge;

in via cautelare, gradata, voler concedere la sospensiva, all'esito della Camera di Consiglio ed ordinare la ripetizione della correzione delle prove scritte ed ammettere con riserva gli odierni ricorrenti alla prova orale del concorso di cui in giudizio.

Nel merito, accertata e dichiarata l'illegittimità degli atti impugnati per violazione della legge n. 241/1990, artt. 1 e 3, per violazione del d.P.R. n. 487/1994, art. 1 e art. 12 e dell'art. dell'art. 97 Cost.,

accogliere il ricorso ordinando all'amministrazione resistente, ove accolto il primo motivo, di ripetere la correzione della prova di esame previa riconvocazione della commissione esaminatrice in diversa composizione la quale tenga conto delle esatte indicazioni di legge, ovvero in caso di accoglimento degli ulteriori motivi provvedendo all'annullamento del concorso ordinando la sua ripetizione, ovvero adottando ogni più opportuna decisione a tutela dei diritti dei ricorrenti.

Spese di lite rifuse ed attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Riservata richiesta di risarcimento del danno.

In via istruttoria: si chiede sia ingiunto all'USR dell'Emilia Romagna in persona del Direttore generale di depositare tutta la documentazione inerente la procedura concorsuale in oggetto, ivi compresi gli elaborati di ciascun candidato, dei *curricula* dei membri di commissione nonché dei verbali d'aula contenenti la verbalizzazione delle operazioni di correzione delle prove scritte al fine di verificare la sussistenza delle criticità sopra denunciate.

Procure alle liti inserite all'originale del ricorso.

Si allegano i documenti come da separato indice.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Roma, 21 settembre 2016

Avv. Domenico Naso

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la dichiarazione di annullamento del concorso in epigrafe specificato al quale hanno partecipato numerosi candidati; nonché la richiesta di ammissione con riserva alla partecipazione al concorso mediante richiesta di emissione di misura cautelare collegiale;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti i docenti che stanno ultimando le procedure concorsuali, ovvero che hanno sostenuto le prove orali del concorso in oggetto;

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";*
- visto l'art. 151 c.p.c., il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";*
- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

- nei confronti di tutti i docenti che hanno superato le prove del concorso a posti a cattedre per la classe di concorso AD02 – attraverso la pubblicazione sul sito web del MIUR del ricorso che precede.

Roma, 21 settembre 2016

Avv. Domenico Naso

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Avv. Domenico Naso in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 403/2004 rilasciata il 10 giugno 2004, ho notificato per conto del ricorrenti il ricorso che precede a:

CRON.CO /2016

1) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA in persona del Direttore Generale *p.t.* - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore* - COMMISSIONE d'esame per il concorso a cattedre indetto con decreto n. 106/2016 nella Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente, elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via G. Reni, 4 - C.A.P. 40100, ivi trasmettendone copia per mezzo raccomandata A.R. n. spedita dall'Ufficio Postale di Roma-13 in data

corrispondente a quella del timbro postale.

2) Ricco' Stefania residente in via Paderni, 29 - 41057 Spilamberto (MO) ivi trasmettendone copia per mezzo raccomandata A.R. n. spedita dall'Ufficio Postale di Roma-13 in data

corrispondente a quella del timbro postale.

Roma, 21 settembre 2016

Avv. Domenico Naso